

COMUNE DI RAMACCA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE VIDEORIPRESE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16/05/2013

oooooooo

oooooooo

INDICE

- **Art.1 Finalità**
- **Art.2 Funzioni**
- **Art.3 Informazione sull'esistenza di telecamere**
- **Art.4 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione**
- **Art.5 Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi**
- **Art.6 Rispetto della privacy**
- **Art.7 Limiti alle riprese televisive delle sedute**
- **Art.8 Limiti di trasmissione e commercializzazione**
- **Art.9 Interviste**
- **Art.10 Norma di rinvio**
- **Art.11 Entrata in vigore**

Art.1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e relativa diffusione televisiva a mezzo Web *diretta streaming* delle riunioni di Consiglio Comunale.

Le sedute possono essere riprese da soggetti terzi incaricati dalla Pubblica Amministrazione o direttamente, da un dipendente dell'Ente preventivamente autorizzato per poi essere caricate sul sito internet "www.comune.ramacca.ct-egov.it"

Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art.2
(Funzioni)

Il Comune di Ramacca, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web *diretta streaming*, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art.3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da inquadrare, per quanto possibile, esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del consiglio e della giunta comunale.

Nel caso si verificasse un malfunzionamento delle apparecchiature di ripresa video, il Presidente del C.C. in tale situazione, dovrà adoperarsi al fine di consentire il ripristino nel più breve tempo possibile.

Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art.4
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

Le sedute saranno riprese da personale dell'Ente, preventivamente autorizzato, in forma diretta ed integrale.

Le stesse saranno diffuse su internet tramite diretta streaming e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo minimo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate in forma integrale su supporti idonei.

Art.5
(Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione della maggioranza dei Consiglieri Comunali (50% + 1).

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art.6
(Rispetto della privacy)

I consiglieri comunali manifestano per iscritto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso (liberatoria) alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Ciascun consigliere, anche se ha manifestato l'assenso, ha il diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento.

Il Presidente del consiglio, in apertura di seduta, deve invitare tutti i consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente può disporre la sospensione delle video riprese.

Art.7
(Limiti alle riprese televisive delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Art.8
(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo incarico.

Art.9
(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art.10
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.11
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.